



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 17

Data 29/03/2025

OGGETTO

**Approvazione regolamento conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) ai sensi degli artt. 16 e seguenti CCNL "Funzioni Locali" del 16.11.2022**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Badano Gabriele	Sindaco	x	
2	Bergero Flavio	Vice Sindaco	x	
3	Prando Carme	Assessore	x	

Presiede il Sig. Gabriele Badano, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Alessandro Ardito, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/12/10 e s.m.e.i.;

Evidenziato che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021 nel quale sono previste nuove modalità di conferimento e revoca degli incarichi di Elevata qualificazione e che, pertanto, devono essere conseguentemente aggiornati i criteri per la graduazione delle EQ;

Ritenuto pertanto necessario:

- Aggiornare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con le nuove disposizioni;
- Approvare nuove modalità di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- Approvare nuovi criteri per la graduazione delle posizioni organizzative;

Premesso che:

- l'art. 16 del CCNL 16.11.2022 prevede:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del CCNL 2019-2021. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”

- l'art. 17 del CCNL del 16.11.2022 prevede:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

Vista

la documentazione predisposta dagli uffici della segreteria, consistente nei criteri di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e nel manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative; Ritenuto pertanto di poter procedere con l'approvazione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione nonché della metodologia di graduazione degli stessi ai fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del CCNL funzioni Locali del 16.11.2022 “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento”;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 2° del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica-procedimentale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di modificare integrandosi il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con i

seguenti allegati:

- Allegato A al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché allegato a alla presente deliberazione "Regolamento disciplinante i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione e della pesatura delle posizioni organizzative del comune di Plodio"

- Allegato B al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché allegato B alla presente deliberazione "Metodologia di graduazione degli incarichi di EQ";

3. Di dare atto che, con l'approvazione degli allegati A e B di cui al punto 2, si considerano abrogate tutte le disposizioni attualmente vigenti presso questo ente in materia di conferimento e revoca delle posizioni organizzative, seppur non richiamate espressamente, in contrasto con quanto stabilito dalla presente deliberazione;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 "Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento";

5. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

6. Di comunicare i Capogruppo consiglieri, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line, il presente atto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

8. Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, al fine di ottimizzare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di dare seguito alle previsioni di cui al C.C.N.L. enti locali del 21.05.2018.